

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 4150

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori VILLONE e D’ALESSANDRO PRISCO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 LUGLIO 1999

—————

Proroga dei termini per l’esercizio delle deleghe di cui agli
articoli 10 e 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, in relazione
all’adozione del parere parlamentare

—————

ONOREVOLI SENATORI. - Come è noto la legge 8 marzo 1999, n. 50, ha fissato al 31 luglio 1999 il termine per l'esercizio della delega legislativa - prevista dall'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 - concernente il riordino della Presidenza del Consiglio dei ministri, dell'Amministrazione centrale dello Stato e di gran parte degli enti pubblici nazionali operanti in settori diversi dalla assistenza e previdenza.

Risultano in corso di trasmissione al Parlamento in questi giorni numerosi schemi di decreto legislativo di grande delicatezza che incidono anche su aspetti di interesse generale.

Occorre che su tali provvedimenti il Parlamento, attraverso la Commissione bicamerale istituita *ad hoc*, abbia la possibilità di svolgere un effettivo ed approfondito esame e di formulare pareri articolati che consentano l'opportuna attività di indirizzo e controllo sulla facoltà normativa delegata al Governo.

Si ritiene in tal senso necessario procedere ad una contenuta proroga temporale di novanta giorni del termine per l'esercizio della delega perché il Parlamento possa disporre di un congruo margine di tempo per esercitare con efficacia i poteri che gli sono attribuiti.

I proponenti ritengono tuttavia che, proprio per non vanificare le finalità che hanno ispirato tale proroga, essa non deve intendersi senza limiti. Si precisa pertanto che, come esplicitato all'articolo 1 del presente disegno di legge, la proroga in questione è limitata a quei provvedimenti già trasmessi alle Presidenze delle Camere ed assegnati alla Commissione competente. La proroga opera per i decreti legislativi correttivi previsti dall'articolo 10 della legge n. 59 del 1997 e per i decreti legislativi da emanare ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettere *b)*, *c)* e *d)*. L'esclusione della delega di cui alla lettera *a)* del comma 1 dell'articolo 11 nasce dalla considerazione che provvedimenti recanti la riforma dell'organizzazione del Governo e della Presidenza del Consiglio dei ministri sono già all'esame del Parlamento. La delicatezza dell'intervento di riforma e lo stadio avanzato della discussione parlamentare inducono pertanto a ritenere di fatto non necessaria la proroga del termine di esercizio della predetta delega.

Le finalità di rafforzamento del ruolo del Parlamento di tale proposta di proroga e le cautele che la caratterizzano inducono a confidare in un ampio consenso da parte di tutte le forze politiche e in una sua rapida approvazione.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. I termini per l'esercizio delle deleghe di cui all'articolo 10 e all'articolo 11, comma 1, lettere *b)*, *c)* e *d)* della legge 15 marzo 1997, n. 59, come differiti dall'articolo 9, comma 6, della legge 8 marzo 1999, n. 50, sono prorogati di novanta giorni limitatamente agli atti che risultino trasmessi alle Camere ed assegnati alla Commissione competente alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 2.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

